SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 72

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 marzo 1989

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149/85082221.**

## SOMMARIO

### LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 marzo 1989, n. 106.

**Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è l'ente che ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, il commercio italiano con l'estero. L'Istituto svolge la propria attività, improntata a criteri di efficienza ed economicità, sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive. Nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.

2. Il Ministro del commercio con l'estero vigila che l'attività dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati; approva, di concerto con il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio di amministrazione relative al bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto; approva le delibere del consiglio di amministrazione indicate dalla presente legge o dallo statuto. L'Istituto trasmette annualmente al Ministro vigilante, unitamente al bilancio consuntivo, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 2.

1. L'ICE cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi alla internazionalizzazione dell'impresa; offre consulenza, informazione e assistenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale; sviluppa la promozione del prodotto italiano nel mondo anche fornendo assistenza alle imprese estere che intendono commerciare con l'Italia; provvede, secondo direttive del Ministro del commercio con l'estero, al coordinamento progettuale a livello tecnico-operativo delle iniziative promozionali da realizzarsi all'estero da parte di altri enti o organismi pubblici; svolge corsi di formazione sulla promozione e sul commercio internazionale; effettua i controlli di qualità previsti dalle norme vigenti.

2. Sono organi dell'Istituto: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori e il direttore generale. Il presidente, scelto tra persone di comprovata competenza, ha la rappresentanza dell'Istituto, sovrintende al suo andamento generale, presiede e convoca il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo

3. Il consiglio di amministrazione adotta, con delibere soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero di concerto col Ministro del tesoro, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto e il regolamento del personale; delibera i programmi di attività, i bilanci e le relative variazioni, il trattamento economico e normativo dei dipendenti dell'Istituto; può adottare direttive generali per l'impostazione dei programmi esecutivi, per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto e la sua organizzazione interna; delibera, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, i servizi da prestare dietro corrispettivo e, per fasce di utenze, settori o mercati, il rapporto tra relativi costi e corrispettivi; adotta gli altri provvedimenti riservati al consiglio di amministrazione dalla presente legge o dallo statuto e quelli che il comitato esecutivo ritenga di sottoporgli. Al comitato esecutivo, fatte salve le competenze espressamente riservate al consiglio di amministrazione, compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

*a)* un rappresentante di comprovata competenza di ciascuno dei Ministeri del commercio con l'estero, del tesoro, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

*b)* un rappresentante di comprovata competenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

*c)* dodici rappresentanti di comprovata competenza degli operatori economici dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e del credito, scelti nell'ambito di terne indicate, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, da associazioni di categoria particolarmente rappresentative sul piano nazionale;

*d)* tre membri designati, in rappresentanza delle regioni, dalla commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

*e)* da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti e tre in rappresentanza degli altri lavoratori dipendenti;

*f)* un rappresentante di comprovata competenza dell'Unione italiana delle camere di commercio;

*g)* sei membri scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di commercio con l'estero.

5. Il comitato esecutivo dell'Istituto è composto dal presidente e da otto membri del consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro del commercio con l'estero in base ai seguenti criteri:

*a)* i rappresentanti dei Ministeri del commercio con l'estero, del tesoro e degli affari esteri;

*b)* un rappresentante delle regioni;

*c)* il rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;

*d)* tre membri nominati ai sensi del comma 4, lettera *g)*.

6. Il collegio dei revisori è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero e da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonché da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione.

7. Il presidente dell'Istituto, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. I membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

8. Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro vigilante ed è assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile. Il direttore generale è preposto ai servizi ed uffici dell'Istituto; partecipa con voto consultivo al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo; risponde a quest'ultimo dell'esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della realizzazione dei programmi di attività.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate proprie dell'Istituto:

*a)* i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economici pubblici o privati, come indicati dall'articolo 2, comma 1, e determinati con delibere del consiglio di amministrazione soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta;

*b)* assegnazioni annuali, a carico del bilancio dello Stato, a fronte di servizi prestati a richiesta delle amministrazioni dello Stato o compresi nel programma promozionale.

2. A fronte delle spese generali non coperte dalle entrate di cui al comma 1, è attribuito all'Istituto un contributo alle spese di funzionamento in Italia e all'estero, in conformità a quanto previsto dalla tabella *D* della legge finanziaria per il 1989 alla voce Ministero del commercio con l'estero - legge 31 maggio 1975, n. 185, pari a lire 190 miliardi per il 1989, 195 miliardi per il 1990 e 200 miliardi per il 1991. Alla determinazione del contributo negli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, adeguandolo con riferimento al tasso di inflazione ovvero riducendolo in relazione ai risultati delle analisi di cui al successivo comma 3. All'erogazione del contributo si provvede in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno finanziario, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

3. In allegato alla relazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'Istituto fornisce dettagliati elementi informativi, sulla base del proprio sistema di contabilità analitica di tipo industriale, sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

*a)* la quota dei costi generali non ripartibili;

*b)* la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate o dei servizi prestati;

*c)* la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.

Art. 4.

1. In coerenza con le disposizioni di cui alla presente legge, i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dal suo statuto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'Istituto, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci.

3. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompatibilità del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilità professionale e territoriale.

4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, è regolato dai princìpi del codice civile. Per gli aspetti di cui al comma 3, il consiglio di amministrazione estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificità connesse all'attività dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo.

Art. 5.

1. Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi sindacali, e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le deliberazioni relative sono approvate dal Ministro vigilante che ne verifica la compatibilità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, tenuto anche conto dell'evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti dell'Istituto, tenuto anche conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, e quelle del settore assicurativo e saranno altresì determinati i criteri di primo inquadramento. La relativa deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro vigilante, sarà adottata su conforme avviso di un'apposita commissione paritetica, presieduta dal direttore generale dell'Istituto e composta da sei rappresentanti dell'Istituto e sei dipendenti di questo designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Resta ferma la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE. Il trattamento stesso è tuttavia ridotto in misura corrispondente a quella degli aumenti di stipendio e degli altri assegni fissi che conseguano dall'applicazione del comma 2.

4. Sono fatti salvi i trattamenti economici di attività e di previdenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

5. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data stessa, ove ne facciano domanda entro tre mesi dall'approvazione da parte del Ministro vigilante della deliberazione di cui al comma 2, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero del commercio con l'estero e, ove nella domanda non sia escluso, sono successivamente trasferiti ad altri enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e ad altri enti pubblici, esclusi quelli economici. Il trasferimento è effettuato con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

Art. 6.

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

2. Continuano ad applicarsi all'Istituto le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria.

3. La difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del comitato esecutivo che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno.

Art. 7.

1. Sono esercitati dall'ICE i controlli di qualità nel settore degli ortofrutticoli sui prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione nei confronti dei Paesi terzi e sui prodotti commercializzati dalle diverse zone ricadenti nel territorio italiano verso le altre zone comunitarie e viceversa, ai sensi del regolamento CEE n. 1450/85 della commissione.

Art. 8.

1. In relazione anche ai compiti affidatigli dalla presente legge, il Ministro del commercio con l'estero può avvalersi, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, di ulteriori cinque unità di personale, scelte tra qualificati esperti di economia internazionale o aziendale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 2:*

Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 13 *(Commissione interregionale)*. — I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale».

*Note all'art. 3:*

— La tabella *D* allegata alla legge n. 451/1988 (Legge finanziaria 1989) concerne «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria».

— La legge n. 185/1975 concerne il potenziamento e la razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane.

— Il testo dell'art. 11-*quater* della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), aggiunto dall'art. 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362, è il seguente:

«Art. 11-*quater* *(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)*. — 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva a norma dell'art. 11, comma 3, lettera *c)*.

2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*.

4. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'art. 11, comma 3, lettera *c)*, i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data».

L'articolo surriportato richiama l'art. 11, comma 3, lettere *c)* e *d)*, della legge stessa, il cui testo è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

*(Omissis)*;

*c)* la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

*d)* la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

*Nota all'art. 4:*

Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)* l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Note all'art. 5:*

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 3 *(Disciplina in base ad accordi)*. — Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge».

— Il D.P.R. n. 285/1988 approva le proposte formulate dalla commissione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per i profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

— La legge n. 70/1975 concerne: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». Il testo del relativo art. 2 è il seguente:

«Art. 2 (*Soppressione degli enti e loro liquidazione*). — Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo art. 3.

Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato e di altro ente pubblico, nonché qualsiasi facoltà impositiva.

Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo art. 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.

I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'art. 3; sono altresì vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; è infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.

Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'art. 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, è garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali può essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.

Il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il personale di ruolo è trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato è collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore dalla presente legge.

Il trasferimento del personale, è disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;

2) anzianità di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Il personale di ruolo residuo è collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso. Il personale collocato in detti ruoli è trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e con le modalità e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.

Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.

Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera».

— Il D.P.C.M. n. 325/1988 reca: «Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni».

*Nota all'art. 6:*

La legge n. 259/1958 concerne: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria». Il testo del relativo art. 12 è il seguente.

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

*Nota all'art. 7:*

Il regolamento della Commissione CEE del 31 maggio 1985, n. 1450, modifica i regolamenti n. 80/63/CEE, n. 2638/69 e n. 496/70 per quanto concerne l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualità nel settore degli ortofrutticoli.

*Nota all'art. 8:*

Il testo dell'art. 20 del D.L. n. 251/1981 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) è il seguente:

«Art. 20. — Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonché di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unità. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza.

I compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'art. 14 del presente decreto».

---

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1312):

Presentato dal Ministro del commercio con l'estero (RUGGIERO) il 16 settembre 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 29 settembre 1988 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 9ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione il 5 ottobre 1988, 9 novembre 1988 e approvato il 20 dicembre 1988.

*Camera dei deputati* (atto n. 3499):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 19 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI, X, XI e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 24 gennaio 1989 e approvato, con modificazioni, il 16 febbraio 1989.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1312-*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 23 febbraio 1989, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 1° marzo 1989.

**89G0131**

DECRETO-LEGGE 24 marzo 1989, n. 107.

**Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari, in considerazione dei molteplici adempimenti cui essi sono tenuti per la tempestiva e puntuale entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguènte decreto:

Art. 1.

1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari, previste per la prima domenica del mese di aprile dell'anno 1989, a norma dell'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214, si terranno la prima domenica del mese di ottobre del medesimo anno 1989.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

**89G0137**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1988.

**Ulteriore individuazione dei comuni danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza tra l'altro nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987;

Visto in particolare l'art. 12, comma 2;

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, richiamato dal citato art. 12;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1988, registro n. 1 Industria, foglio n. 135, con il quale sono stati indicati i comuni danneggiati dalle anzidette avversità atmosferiche;

Considerato che da successivi accertamenti è emerso che altri comuni sono stati danneggiati dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987 oltre quelli già indicati con il sopracitato decreto 8 luglio 1987;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, si applicano anche nei comuni delle seguenti province:

*Provincia di Torino:*

Bibiana.

*Provincia di Padova:*

Codevigo;
Sant'Angelo di Piove di Sacco.

*Provincia di Genova:*

Busalla;
Rovegno;
Sant'Olcese;
Savignone.

*Provincia di Roma:*

Anzio;
Pomezia (frazione Torvaianica);
Roma.

*Provincia di Brindisi:*

Fasano (frazione Savelletri).

*Provincia di Lecce:*

Trepuzzi.

*Provincia di Catanzaro:*

Falerna;
Gizzeria;
Lamezia Terme;
Ricadi;
Simeri Crichi.

*Provincia di Cosenza:*

Belmonte Calabro;
Bonifati;
Falconara Albanese;
Grisolia;
Guardia Piemontese;
Sangineto;
Santa Maria del Cedro.

*Provincia di Enna:*

Assoro;
Enna.

*Provincia di Cagliari:*

Capoterra;
Carbonia;
Fluminimaggiore (località Santa Lucia);
Gonnesa (fascia costiera: Fontanamare, Plagemesu; Portopaglia);
Iglesias (località Porto Ferro della frazione Nebida);
Pula;
Sant'Anna Arresi (frazione Porto Pino);
Sant'Antioco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1988

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MITA

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

*Il Ministro del tesoro*
AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1989*
*Registro n. 3 Industria, foglio n. 108*

89A1303

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 febbraio 1989.

**Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà società per azioni, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 11 agosto 1988 della Riunione adriatica di sicurtà società per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 1° dicembre 1988, n. 823345, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni

speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà società per azioni, con sede in Milano:

condizioni speciali di polizza delle tariffe G XII u - assicurazione mista a premio unico con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare GESTIRAS, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, per forme individuali, approvata con decreto ministeriale del 12 dicembre 1986 e GXII u/coll - assicurazione mista a premio unico con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare GESTIRAS, con abbinata una assicurazione temporanea, per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, per forme collettive, approvata con decreto ministeriale del 10 ottobre 1986.

Le condizioni speciali di polizza sono sostitutive di quelle approvate con decreto ministeriale del 12 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A1259

---

DECRETO 18 marzo 1989.

**Autorizzazione alla S.p.a. Fideuram assicurazioni, in Roma, ad esercitare le assicurazioni sul territorio della Repubblica in vari rami danni.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 11 febbraio 1987 della Fideuram assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni nei rami: infortuni, malattia, responsabilità civile generale, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Vista la lettera in data 1° giugno 1987, n. 714395, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 luglio 1987;

Vista la lettera in data 20 febbraio 1989 con la quale la Fideuram assicurazioni S.p.a. ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alla propria rete distributiva;

Decreta:

La Fideuram assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: infortuni, malattia, responsabilità civile generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A1257

---

DECRETO 18 marzo 1989.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Zuccherificio del Volano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 17 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Zuccherificio del Volano è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1981 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario dott. Dino Catapane;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1987 con il quale è stata resa esecutiva, su conforme parere del CIPI, una variazione del programma finalizzata alla rimessa in bonis, tra l'altro, della S.p.a. Zuccherificio del Volano;

Vista l'istanza in data 14 dicembre 1988 con la quale il commissario dott. Dino Catapane, essendosi realizzato il programma citato, con il compimento di tutte le operazioni di chiusura ai sensi dell'art. 118 legge fallimentare e dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Zuccherificio del Volano;

Ritenuto necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Zuccherificio del Volano, con sede in Genova, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1989

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

*Il Ministro del tesoro*
AMATO

89A1258

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 febbraio 1989.

**Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° settembre 1990.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visti i decreti ministeriali 25 agosto 1988 e 8 settembre 1988, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988 e n. 214 del 12 settembre 1988, concernenti l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° settembre 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° settembre 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna, numerate dal basso verso l'alto, da quella n. 1 di scadenza 1° marzo 1989, a quella n. 4 di scadenza 1° settembre 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12641», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11,50% - di scadenza 1° settembre 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e DD.MM. 25 agosto 1988 e 8 settembre 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° settembre 1988 - Roma, 1° settembre 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 791390 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° settembre 1990.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° settembre 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e DD.MM. 25 agosto 1988 e 8 settembre 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12641», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11,50%-1° settembre 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1989

*Il Ministro:* AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989*
*Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 97*

89A1226

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 marzo 1989.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Risparmio casa - Società cooperativa di abitazione a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della cooperativa «Risparmio casa - Società cooperativa di abitazione a r.l.», con sede in Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Risparmio casa - Società cooperativa di abitazione a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito notaio Filippo Ferdinando Rivani Farolfi in data 25 marzo 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Sante Laganà, nato a Reggio Calabria il 10 gennaio 1929, residente in corso Firenze, 33, Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1989

*Il Ministro:* FORMICA

89A1237

DECRETO 10 marzo 1989.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Costruzioni unione di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Nereto, e nomina dei commissari liquidatori.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione straordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Costruzioni unione di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Nereto (Teramo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa Costruzioni unione di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Nereto (Teramo), costituita per rogito notaio Ignazio Guidobaldi in data 17 settembre 1965, iscritta presso il tribunale di Teramo al n. 1020/65 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amminitrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Magni dott. Graziano, nato a Pescara il 23 marzo 1948, residente in viale Riviera, 195, Pescara;

Di Giovine avv. Biagio, nato a Lucera il 6 maggio 1923, residente in piazza Repubblica, 5, Lucera;

Caperna, dott. Massimo, codice fiscale CPR MSM 23L31 L78OM, residente in via F. Crispi, 35, Roma, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1989

*Il Ministro:* FORMICA

89A1238

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Istituzione in Montreal (Canada) di una rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*(Omissis).*

EMANA

il seguente decreto:

*Articolo unico*

È istituita in Montreal (Canada), a decorrere dal 1° marzo 1989, una rappresentanza permanente presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.), con il rango di ambasciata.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
AMATO, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1989*
*Registro n. 4 Esteri, foglio n. 9*

89A1190

### Approvazione del nuovo statuto della Fondazione per la pace e la cooperazione internazionale «Alcide De Gasperi», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1989, registro n. 4 Esteri, foglio n. 71, è approvato il nuovo statuto della Fondazione per la pace e la cooperazione internazionale «Alcide De Gasperi», con sede in Roma.

89A1189

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fratelli Signani, con sede in Aulla (Massa Carrara), stabilimento di Albiano Magra (Massa Carrara), cantiere di La Spezia, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 30 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1989 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Editrice La Stampa, sede di Torino ed unità nazionali che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare della proroga del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989.

89A1243

### Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1989, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costa*, con sede in Castellaneta (Taranto) e stabilimento di Castellaneta (Taranto), a decorrere dal 21 marzo 1986:
periodo: dal 22 settembre 1988 al 20 marzo 1989;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 5 luglio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cuma Sud*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 13 maggio 1986:
periodo: dal 5 novembre 1988 al 3 maggio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Pubbligraf*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 10 ottobre 1986:
periodo: dal 9 ottobre 1988 al 6 aprile 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° luglio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Implafan*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli), a decorrere dal 25 ottobre 1986:
periodo: dal 24 ottobre 1988 al 21 aprile 1989;
CIPI 27 aprile 1984: dal 31 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Victor Cuoio Shoes*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Vaccolino (Ferrara), a decorrere dal 22 ottobre 1986:
periodo: dal 25 aprile 1987 al 28 luglio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 aprile 1983;
causale: crisi aziendale.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Victor Cuoio Shoes*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Vaccolino (Ferrara), a decorrere dal 22 ottobre 1986:
periodo: dal 29 luglio 1987 al 26 ottobre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 aprile 1983;
causale: crisi aziendale.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Viplastik*, con sede in Napoli-Secondigliano e stabilimento di Napoli-Secondigliano, a decorrere dal 22 novembre 1986:
periodo: dal 22 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
CIPI 27 aprile 1984: dal 28 novembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ennia Maglierie*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), a decorrere dal 25 ottobre 1984:
periodo: dal 22 ottobre 1988 al 19 aprile 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. F.lli Del Magro*, con sede in Pescia (Pistoia) e stabilimento di Pescia (Pistoia), a decorrere dal 24 ottobre 1987:
periodo: dal 25 ottobre 1988 al 22 aprile 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 29 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Beton Press strutture prefabbricate*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 10 settembre 1984:

periodo: dal 7 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 10 settembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Giuseppe Forte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 12 ottobre 1984:

periodo: dal 12 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 23 maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *Turello Bartolomeo*, con sede in Polonghera (Cuneo) e stabilimento di Polonghera (Cuneo), a decorrere dal 22 gennaio 1985:

periodo: dal 23 luglio 1988 al 25 ottobre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 22 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *Turello Bartolomeo*, con sede in Polonghera (Cuneo) e stabilimento di Polonghera (Cuneo), a decorrere dal 22 gennaio 1985:

periodo: dal 26 ottobre 1988 al 23 gennaio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 22 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Trissi sport*, con sede in Alemanno S. Bartolomeo (Bergamo) e stabilimento di Alemanno S. Bartolomeo (Bergamo), a decorrere dal 28 novembre 1987:

periodo: dal 31 maggio 1988 al 2 settembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 2 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Trissi sport*, con sede in Alemanno S. Bartolomeo (Bergamo) e stabilimento di Alemanno S. Bartolomeo (Bergamo), a decorrere dal 28 novembre 1987:

periodo: dal 3 settembre 1988 al 1° dicembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 2 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carrozzeria Orlandi A.*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 16 febbraio 1985:

periodo: dal 16 agosto 1988 al 18 novembre 1988;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 16 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carrozzeria Orlandi A.*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 16 febbraio 1985:

periodo: dal 19 novembre 1988 al 16 febbraio 1989;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 16 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Castiglioni*, con sede in Nerviano (Milano) e stabilimento di Nerviano (Milano), a decorrere dal 29 dicembre 1987:

periodo: dal 1° luglio 1988 al 3 ottobre 1988;
CIPI 18 giugno 1987: dal 2 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Castiglioni*, con sede in Nerviano (Milano) e stabilimento di Nerviano (Milano), a decorrere dal 29 dicembre 1987:

periodo: dal 4 ottobre 1988 al 1° gennaio 1989;
CIPI 18 giugno 1987: dal 2 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. B.B.*, con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), a decorrere dal 12 febbraio 1985:

periodo: dal 12 agosto 1988 al 14 novembre 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 12 dicembre 1983;
causale: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. B.B.*, con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), a decorrere dal 12 febbraio 1985:

periodo: dal 15 novembre 1988 al 12 febbraio 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 12 dicembre 1983;
causale: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Conceria Dantese di Dantese Aniello & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 9 febbraio 1988:

periodo: dal 10 agosto 1988 al 12 novembre 1988;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 21 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Conceria Dantese di Dantese Aniello & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 9 febbraio 1988:

periodo: dal 13 novembre 1988 al 10 febbraio 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 21 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gargiulo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta, a decorrere dal 5 marzo 1988:

periodo: dal 6 settembre 1988 al 9 dicembre 1988;
CIPI 4 novembre 1987: dal 20 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gargiulo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta, a decorrere dal 5 marzo 1988:

periodo: dal 10 dicembre 1988 al 9 marzo 1989;
CIPI 4 novembre 1987: dal 20 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Telamin*, con sede in Lavinio Scalo (Roma) e stabilimento di Lavinio Scalo (Roma), a decorrere dal 2 marzo 1988:

periodo: dal 3 settembre 1988 al 6 dicembre 1988;
CIPI 5 maggio 1988: dal 4 marzo 1985;
causale: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Telamin*, con sede in Lavinio Scalo (Roma) e stabilimento di Lavinio Scalo (Roma), a decorrere dal 2 marzo 1988:

periodo: dal 7 dicembre 1988 al 6 marzo 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dal 4 marzo 1985;
causale: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.lli Zaniello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 6 febbraio 1985:

periodo: dal 7 agosto 1988 al 9 novembre 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 6 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.lli Zaniello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 6 febbraio 1985:

periodo: dal 10 novembre 1988 al 7 febbraio 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 6 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma*, con sede in S. Pietro a Patierno (Napoli) e stabilimento di S. Pietro a Patierno (Napoli), a decorrere dal 9 maggio 1985:

periodo: dall'8 novembre 1988 al 10 febbraio 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° ottobre 1983;
causale: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma*, con sede in S. Pietro a Patierno (Napoli) e stabilimento di S. Pietro a Patierno (Napoli), a decorrere dal 9 maggio 1985:

periodo: dall'11 febbraio 1989 all'11 maggio 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° ottobre 1983;
causale: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartotecnica meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 29 settembre 1988 al 1° gennaio 1989;
CIPI 26 maggio 1983: dal 10 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartotecnica meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° aprile 1989;
CIPI 26 maggio 1983: dal 10 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Technical*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), a decorrere dal 6 febbraio 1985:

periodo: dal 7 agosto 1988 al 9 novembre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 22 febbraio 1982;
causale: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Technical*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), a decorrere dal 6 febbraio 1985:

periodo: dal 10 novembre 1988 al 7 febbraio 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 22 febbraio 1982;
causale: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica Ferrari del Pigneto*, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento di Pigneto (Modena), a decorrere dal 26 dicembre 1987:

periodo: dal 28 giugno 1988 al 30 settembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica Ferrari del Pigneto*, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento di Pigneto (Modena), a decorrere dal 26 dicembre 1987:

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 29 dicembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicart*, con sede in Mesola (Ferrara) e stabilimento di Mesola (Ferrara), a decorrere dal 17 dicembre 1984:

periodo: dal 1° luglio 1988 al 3 ottobre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 27 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicart*, con sede in Mesola (Ferrara) e stabilimento di Mesola (Ferrara), a decorrere dal 17 dicembre 1984:

periodo: dal 4 ottobre 1988 al 1° gennaio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 27 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Futura*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 ottobre 1984:

periodo: dal 5 aprile 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° novembre 1984;
causale: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Futura*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 ottobre 1984:

periodo: dal 9 luglio 1988 al 6 ottobre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° novembre 1984;
causale: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Petruzzi & Branca*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 9 luglio 1984:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 14 aprile 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dal 1° marzo 1983;
causale: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Petruzzi & Branca*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 9 luglio 1984:

periodo: dal 15 aprile 1988 al 13 luglio 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dal 1° marzo 1983;
causale: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico-cosmetico, operanti in comune di Bussana di Sanremo (Imperia), a decorrere dal 30 maggio 1984:

periodo: dal 20 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
CIPI 31 ottobre 1985 con effetto dal 10 maggio 1984;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 4 novembre 1984:

periodo: dal 25 ottobre 1988 al 22 aprile 1989;
CIPI 28 aprile 1982: dal 9 novembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera del Sentino*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimento di Sassoferrato (Ancona), a decorrere dal 29 gennaio 1987:

periodo: dal 2 agosto 1987 al 4 novembre 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° maggio 1983;
causale: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera del Sentino*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimento di Sassoferrato (Ancona), a decorrere dal 29 gennaio 1987:

periodo: dal 5 novembre 1987 al 2 febbraio 1988;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° maggio 1983;
causale: crisi aziendale.

**89A1244**

## Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Sacra Famiglia di Nazareth a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Paolantonio in data 25 novembre 1965, rep. 992, reg. soc. 2604, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sassolungo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 24 aprile 1964, rep. 377784, reg. soc. 2679, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Incipit a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 8 aprile 1954, rep. 66486, reg. soc. 1592/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Maurizio 66 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 22 aprile 1965, rep. 40671, reg. soc. 1272, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Tortorella a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 25 marzo 1965, rep. 57340, reg. soc. 1067, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Pratolina Ridente a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 gennaio 1956, rep. 18828, reg. soc. 562, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Veglia 1964 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 30 gennaio 1964, rep. 23642, reg. soc. 1878, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Centocelle Felice a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 4 marzo 1964, rep. 114633, reg. soc. 1538, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Et Ultra a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 6 marzo 1964, rep. 114687, reg. soc. 1535/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Agordo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci-Ventura in data 16 gennaio 1954, rep. 69207, reg. soc. 547, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Leon Battista Alberti a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 14 marzo 1952, rep. 66513, reg. soc. 818, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Val Fiorita a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 3 maggio 1952, rep. 23609, reg. soc. 1206, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rosa d'Oro 58 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 28 agosto 1958, rep. 218786, reg. soc. 1668, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Magalbas a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 28 settembre 1965, rep. 4732006, reg. soc. 2543, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Utinam 1964, già Utinam a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 30 giugno 1964, rep. 29217, reg. soc. 3070, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Salubritas a responsabilità limitata, con seds in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 9 marzo 1953, rep. 4106, reg. soc. 702/53, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Terrazzo Radioso a responsabilità limitata, con sede in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Pulcini in data 22 gennaio 1955, rep. 20114, reg. soc. 581, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia L'Ariete d'Oro a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 19 febbraio 1964, rep. 51274, reg. soc. 1579, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pinzola a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 13 aprile 1965, rep. 57548, reg. soc. 1277, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Marzia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo Diego in data 13 marzo 1953, rep. 12469, reg. soc. 1085, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Indianapolis a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 10 giugno 1959, rep. 312, reg. soc. 1369, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Stella Matutina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colizzi in data 15 novembre 1951, rep. 22471, reg. soc. 2900, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Laeta - Aedes a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 9 giugno 1952, rep. 12349, reg. soc. 1852, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Saffarmo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 4 maggio 1953, rep. 24165, reg. soc. 1206, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Omega a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito De Martino in data 1° maggio 1951, rep. 7773, reg. soc. 1416, tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Villaggio Italia a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 26 novembre 1982, rep. 9278, reg. soc. 161/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia Sirio a responsabilità limitata, con sede in Catona di Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 2 aprile 1969, rep. 41158, reg. soc. 15/69, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia Cristallo a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Marrapodi in data 14 aprile 1975, rep. 15337, reg. soc. 41/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia Futura a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Marrapodi in data 3 aprile 1981, rep. 19576, reg. soc. 6181, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia Pegaso a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 14 novembre 1981, rep. 3766, reg. soc. 174/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro Turismo insieme a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 27 maggio 1983, rep. 2700, reg. soc. 87/83, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia Nadir a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 8 gennaio 1964, rep. 26223, reg. soc. 19, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia Stella Marina a responsabilità limitata, con sede in Catona di Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 17 febbraio 1979, rep. 6090, reg. soc. 30/79, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia Résidence Gardenia a responsabilità limitata, con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Marazzita in data 26 settembre 1977, rep. 8932, reg. soc. 445, tribunale di Palmi.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Partenope 36 a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 16 giugno 1977, rep. 60915, reg. soc. 1447, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Partenope 38 a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 21 giugno 1977, rep. 60984, reg. soc. 1449, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Coop. Casa Napoli 2 a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 11 luglio 1978, rep. 71653, reg. soc. 1829/78, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Casa e territorio Nola terza a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 6 aprile 1981, rep. 2526, reg. soc. 2695, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Culturale-La nave dei folli a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Raimondo Rodriguez in data 16 febbraio 1982, rep. 121661, reg. soc. 1425, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Daniela a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 20 giugno 1977, rep. 44233, reg. soc. 1329, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Pierre 2 a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 28 maggio 1981, rep. 24846, reg. soc. 2525, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Casa verde a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito D'Auria in data 7 dicembre 1970, rep. 20284, reg. soc. 54, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Sic tipo C - Zona nord CC a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Maio in data 4 aprile 1979, rep. 754, reg. soc. 1433, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista Nuova gestione a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 13 dicembre 1977, rep. 70013, reg. soc. 206, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Limpida sud a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Garzone in data 24 agosto 1977, rep. 281449, reg. soc. 1688/77, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Sic tipo B - Zona sud BA a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Maio in data 18 aprile 1979, rep. 837, reg. soc. 1507, tribunale di Napoli;

società cooperativa di trasporto Alba trasporti a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 15 febbraio 1982, rep. 78218, reg. soc. 1657, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Partenope 31 a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 7 giugno 1977, rep. 60813, reg. soc. 1451, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Sic tipo C - Zona nord CB a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Maio in data 28 marzo 1979, rep. 721, reg. soc. 1301, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro L'Atellana a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 18 maggio 1977, rep. 18786, reg. soc. 1137, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Casa e territorio Nola prima a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 2 aprile 1981, rep. 2505, reg. soc. 2694, tribunale di Napoli;

società cooperativa Casa e territorio Nola quarta, a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 6 aprile 1981, rep. 2527, reg. soc. 1926, tribunale di Napoli.

**89A1195 - 89A1196**

# MINISTERO DEL TESORO

N. 57

**Corso dei cambi del 22 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1374,900 | 1374,900 | 1374,90 | 1374,900 | 1374,900 | 1374,90 | 1375,090 | 1374,900 | 1374,900 | 1374,90 |
| Marco germanico | 733,450 | 733,450 | 733,50 | 733,450 | 733,450 | 733,45 | 733,360 | 733,450 | 733,450 | 733,45 |
| Franco francese | 216.510 | 216,510 | 216,60 | 216,510 | 216,510 | 216,51 | 216,500 | 216,510 | 216,510 | 215,01 |
| Fiorino olandese | 650,250 | 650,250 | 650,20 | 650,250 | 650,250 | 650,25 | 650,240 | 650,250 | 650,250 | 650,25 |
| Franco belga | 35,017 | 35,017 | 35,03 | 35,017 | 35,017 | 35,017 | 35,017 | 35,017 | 35,017 | 35 — |
| Lira sterlina | 2365,300 | 2365,300 | 2365 — | 2365,300 | 2365,300 | 2365,30 | 2365,250 | 2365,300 | 2365,300 | 2365,30 |
| Lira irlandese | 1961,450 | 1961,450 | 1960 — | 1961,450 | 1961,450 | 1961,45 | 1960,300 | 1961,450 | 1961,450 | — |
| Corona danese | 188,050 | 188,050 | 188,10 | 188,050 | 188,050 | 188,05 | 188,080 | 188,050 | 188,050 | 188,05 |
| Dracma | 8,718 | 8,718 | 8,72 | 8,718 | — | — | 8,715 | 8,718 | 8,718 | — |
| E.C.U. | 1528,700 | 1528,700 | 1527,60 | 1528,700 | 1528,700 | 1528,70 | 1528,300 | 1528,700 | 1528,700 | 1528,70 |
| Dollaro canadese | 1156,900 | 1156,900 | 1155 — | 1156,900 | 1156,900 | 1156,90 | 1156,500 | 1156,900 | 1156,900 | 1156,90 |
| Yen giapponese | 10,456 | 10,456 | 10,445 | 10,456 | 10,456 | 10,456 | 10,457 | 10,456 | 10,456 | 10,45 |
| Franco svizzero | 844,570 | 844,570 | 844 — | 844,570 | 844,570 | 844,57 | 844,820 | 844,570 | 844,570 | 844,57 |
| Scellino austriaco | 104,278 | 104,278 | 104,20 | 104,278 | 104,278 | 104,278 | 104,295 | 104,278 | 104,278 | 104,27 |
| Corona norvegese | 201,950 | 201,950 | 201,90 | 201,950 | 201,950 | 201,95 | 203 — | 201,950 | 201,950 | 201,95 |
| Corona svedese | 215,320 | 215,320 | 215,25 | 215,320 | 215,320 | 215,32 | 215,350 | 215,320 | 215,320 | 215,32 |
| FIM | 325,250 | 325,250 | 325,80 | 325,250 | 325,250 | 325,25 | 325,750 | 325,250 | 325,250 | — |
| Escudo portoghese | 8,906 | 8,906 | 8.90 | 8,906 | 8,906 | 8,906 | 8,911 | 8,906 | 8,906 | 8,90 |
| Peseta spagnola | 11,789 | 11,789 | 11,79 | 11,789 | 11,789 | 11,789 | 11,795 | 11,789 | 11,789 | 11,78 |
| Dollaro australiano | 1127,700 | 1127,700 | 1128 — | 1127,700 | 1127,700 | 1127,70 | 1129 — | 1127.700 | 1127,700 | 1127,70 |

**Media dei titoli del 22 marzo 1989**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 73,450 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 99,750 |
| » 9% » » 1976-91 | 100 — |
| » 10% » » 1977-92 | 100 — |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 103,025 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95,325 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 87,375 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 87,250 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 71,925 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 72,025 |
| Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92 | 96,825 |
| » » » 10,00% 18- 4-1987/92 | 94 — |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 92,875 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 | 92,625 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 94,050 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 101,025 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 100 — |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 89,725 |
| » » » Ind. 15- 7-1985/90 | 99 — |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 98,950 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 98,875 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 98,625 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 100,575 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 98,750 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 100,725 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 99,200 |

| | | |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 1-1984/91 | 100,775 |
| » » » » | 17- 1-1986/91 | 99,050 |
| » » » » | 1- 2-1984/91 | 100,650 |
| » » » » | 18- 2-1986/91 | 98,800 |
| » » » » | 1- 3-1984/91 | 100,025 |
| » » » » | 18- 3-1986/91 | 99,125 |
| » » » » | 1- 4-1984/91 | 100,100 |
| » » » » | 1- 5-1984/91 | 100,025 |
| » » » » | 1- 6-1984/91 | 100,250 |
| » » » » | 1- 7-1984/91 | 99,800 |
| » » » » | 1- 8-1984/91 | 99,575 |
| » » » » | 1- 9-1984/91 | 99,500 |
| » » » » | 1-10-1984/91 | 99,450 |
| » » » » | 1-11-1984/91 | 99,500 |
| » » » » | 1-12-1984/91 | 99,250 |
| » » » » | 1- 1-1985/92 | 98,250 |
| » » » » | 1- 2-1985/92 | 97,575 |
| » » » » | 18- 4-1986/92 | 97,250 |
| » » » » | 19- 5-1986/92 | 96,550 |
| » » » » | 20- 7-1987/92 | 97,050 |
| » » » » | 19- 8-1987/92 | 97,750 |
| » » » » | 1-11-1987/92 | 97 — |
| » » » » | 1-12-1987/92 | 97,600 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 95,650 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 95,625 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 95,300 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 95 — |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 95,925 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 96,125 |
| » » » » | 18-11-1987/93 | 96,075 |
| » » » » | 1- 1-1988/93 | 96,550 |
| » » » » | 1- 2-1988/93 | 96,500 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 96,450 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 96,700 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 97,600 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 97,925 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 97,750 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 97,625 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 97,200 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 96,425 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 95,325 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 92,325 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 92,275 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 92,200 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 92,825 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 93,775 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 93,550 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 93,375 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 93,200 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 93,425 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 93,225 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 93,425 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 98,325 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 93,050 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 92,750 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 92,275 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 92,550 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 93,375 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 93,150 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 92,875 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 92,600 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 92,525 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 92,800 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 92,950 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 92,750 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 92,100 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 92,425 |

| | | |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 3-1987/97 | 92,750 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 91,600 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 92,400 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 92,850 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 92,625 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 92,575 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 96,200 |
| Buoni Tesoro Pol. 12,00% | 1- 4-1989 | 99,975 |
| » » » 10,50% | 1- 5-1989 | 99,975 |
| » » » 9,25% | 1- 1-1990 | 98,050 |
| » » » 12,50% | 1- 1-1990 | 100,700 |
| » » » 9,25% | 1- 2-1990 | 97,800 |
| » » » 12,50% | 1- 2-1990 | 101,325 |
| » » » 9,15% | 1- 3-1990 | 97,575 |
| » » » 10,50% | 1- 3-1990 | 98,175 |
| » » » 12,50% | 1- 3-1990 | 101,100 |
| » » » 10,50% | 15- 3-1990 | 98,150 |
| » » » 9,15% | 1- 4-1990 | 97,400 |
| » » » 10,50% | 1- 4-1990 | 98,125 |
| » » » 12,00% | 1- 4-1990 | 100,725 |
| » » » 10,50% | 15- 4-1990 | 97,925 |
| » » » 9,15% | 1- 5-1990 | 97,275 |
| » » » 10,50% | 1- 5-1990 | 99,250 |
| » » » 10,50% | 1- 5-1990 | 97,800 |
| » » » 10,50% | 18- 5-1990 | 97,625 |
| » » » 9,15% | 1- 6-1990 | 97,100 |
| » » » 10,00% | 1- 6-1990 | 98,500 |
| » » » 10,50% | 16- 6-1990 | 97,500 |
| » » » 9,50% | 1- 7-1990 | 97,700 |
| » » » 10,50% | 1- 7-1990 | 98,075 |
| » » » 11,00% | 1- 7-1990 | 97,825 |
| » » » 9,50% | 1- 8-1990 | 97,675 |
| » » » 10,50% | 1- 8-1990 | 97,975 |
| » » » 11,00% | 1- 8-1990 | 97,800 |
| » » » 9,25% | 1- 9-1990 | 97,200 |
| » » » 11,25% | 1- 9-1990 | 98,400 |
| » » » 11,50% | 1- 9-1990 | 98,125 |
| » » » 9,25% | 1-10-1990 | 96,025 |
| » » » 11,50% | 1-10-1990 | 98,300 |
| » » » 9,25% | 1-11-1990 | 96,250 |
| » » » 9,25% | 1-12-1990 | 95,750 |
| » » » 12,50% | 1- 3-1991 | 102,100 |
| » » » 9,25% | 1- 1-1992 | 93,600 |
| » » » 9,25% | 1- 2-1992 | 93,725 |
| » » » 11,00% | 1- 2-1992 | 95,525 |
| » » » 9,15% | 1- 3-1992 | 93,800 |
| » » » 9,15% | 1- 4-1992 | 93,125 |
| » » » 11,00% | 1- 4-1992 | 94,725 |
| » » » 9,15% | 1- 5-1992 | 93,925 |
| » » » 11,00% | 1- 5-1992 | 95,050 |
| » » » 9,15% | 1- 6-1992 | 93,825 |
| » » » 10,50% | 1- 7-1992 | 98,400 |
| » » » 11,50% | 1- 7-1992 | 96,150 |
| » » » 11,50% | 1- 8-1992 | 95,675 |
| » » » 12,50% | 1- 9-1992 | 97,600 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 22-11-1982/89 13% | 101,600 |
| » » » » | 1983/90 11,50% | 102,425 |
| » » » » | 1984/91 11,25% | 103,750 |
| » » » » | 1987/91 8,75% | 96,050 |
| » » » » | 1984/92 10,50% | 102,300 |
| » » » » | 1985/93 9,60% | 99,125 |
| » » » » | 1985/93 9,75% | 99,975 |
| » » » » | 1985/93 9,00% | 98,100 |
| » » » » | 1985/93 8,75% | 97,625 |
| » » » » | 1986/94 8,75% | 97,575 |
| » » » » | 1986/94 6,90% | 90,825 |
| » » » » | 1987/94 7,75% | 91,400 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

89M22039

N. 58

**Corso dei cambi del 23 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1373,400 | 1373,400 | 1373,10 | 1373,400 | 1373,40 | 1373,40 | 1371,740 | 1373,400 | 1373,400 | 1373,40 |
| Marco germanico | 735,500 | 735,500 | 737,75 | 735,500 | 735,500 | 735,50 | 735 — | 735,500 | 735,500 | 735,50 |
| Franco francese | 217,230 | 217,230 | 217,80 | 217,230 | 217,230 | 217,23 | 217,200 | 217,230 | 217,230 | 217,23 |
| Fiorino olandese | 652,090 | 652,090 | 653,25 | 652,090 | 652,090 | 652,09 | 652,100 | 652,090 | 652,090 | 652,09 |
| Franco belga | 35,116 | 35,116 | 35,155 | 35,116 | 35,116 | 35,11 | 35,120 | 35,116 | 35,116 | 35,12 |
| Lira sterlina | 2367,600 | 2367,600 | 2373 — | 2367,600 | 2367,600 | 2367,60 | 2367,500 | 2367,600 | 2367,600 | 2367,60 |
| Lira irlandese | 1964,200 | 1964,200 | 1968 — | 1964,200 | 1964,200 | 1964,20 | 1965,500 | 1964,200 | 1964,200 | — |
| Corona danese | 188,420 | 188,420 | 188,90 | 188,420 | 188,420 | 188,42 | 188,500 | 188,420 | 188,420 | 188,42 |
| Dracma | 8,726 | 8,726 | 8,75 | 8,726 | — | — | 8,731 | 8,726 | 8,726 | — |
| E.C.U. | 1530,700 | 1530,700 | 1532,50 | 1530,700 | 1530,700 | 1530,70 | 1530,800 | 1530,700 | 1530,700 | 1530,70 |
| Dollaro canadese | 1153,700 | 1153,700 | 1158 — | 1153,700 | 1153,700 | 1153,70 | 1152,900 | 1153,700 | 1153,700 | 1153,70 |
| Yen giapponese | 10,496 | 10,496 | 10,58 | 10,496 | 10,496 | 10,49 | 10,500 | 10,496 | 10,496 | 10,49 |
| Franco svizzero | 847,250 | 847,250 | 848,50 | 847,250 | 847,250 | 847,25 | 847,650 | 847,250 | 847,250 | 847,25 |
| Scellino austriaco | 104,428 | 104,428 | 104,70 | 104,428 | 104,428 | 104,42 | 104,475 | 104,428 | 104,428 | 104,42 |
| Corona norvegese | 201,950 | 201,950 | 202,50 | 201,950 | 201,950 | 201,95 | 202,300 | 201,950 | 201,950 | 201,95 |
| Corona svedese | 215,320 | 215,320 | 215,75 | 215,320 | 215,320 | 215,32 | 214,850 | 215,320 | 215,320 | 215,32 |
| FIM | 325,200 | 325,200 | 325,80 | 325,200 | 325,200 | 325,20 | 324,900 | 325,200 | 325,200 | — |
| Escudo portoghese | 8,904 | 8,904 | 8,90 | 8,904 | 8,904 | 8,90 | 8,913 | 8,904 | 8,904 | 8,90 |
| Peseta spagnola | 11,808 | 11,808 | 11,83 | 11,808 | 11,808 | 11,78 | 11,806 | 11,808 | 11,808 | 11,80 |
| Dollaro australiano | 1134,200 | 1134,200 | 1134 — | 1134,200 | 1134,200 | 1134,20 | 1132 — | 1134,200 | 1134,200 | 1134,20 |

**Media dei titoli del 23 marzo 1989**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 73,450 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 99,750 |
| » 9% » » 1976-91 | 100 — |
| » 10% » » 1977-92 | 100 — |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 103,025 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95,325 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 87,375 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 87,250 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 71,925 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 72,025 |
| Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92 | 96,825 |
| » » » 10,00% 18- 4-1987/92 | 94 — |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 92,875 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 | 92,625 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 94,050 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 101,025 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 100 — |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 89,725 |
| » » » Ind. 15- 7-1985/90 | 98,950 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 98,925 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 98,875 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 98,650 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 100,425 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 98,825 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 100,775 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 99,400 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 1-1984/91 | 100,775 |
| » » » » | 17- 1-1986/91 | 99 — |
| » » » » | 1- 2-1984/91 | 100,625 |
| » » » » | 18- 2-1986/91 | 98,800 |
| » » » » | 1- 3-1984/91 | 100,050 |
| » » » » | 18- 3-1986/91 | 99,150 |
| » » » » | 1- 4-1984/91 | 100,075 |
| » » » » | 1- 5-1984/91 | 100,100 |
| » » » » | 1- 6-1984/91 | 100,225 |
| » » » » | 1- 7-1984/91 | 99,775 |
| » » » » | 1- 8-1984/91 | 99,550 |
| » » » » | 1- 9-1984/91 | 99,475 |
| » » » » | 1-10-1984/91 | 99,375 |
| » » » » | 1-11-1984/91 | 99,475 |
| » » » » | 1-12-1984/91 | 99,275 |
| » » » » | 1- 1-1985/92 | 98,275 |
| » » » » | 1- 2-1985/92 | 97,600 |
| » » » » | 18- 4-1986/92 | 97,227 |
| » » » » | 19- 5-1986/92 | 96,550 |
| » » » » | 20- 7-1987/92 | 97,050 |
| » » » » | 19- 8-1987/92 | 97,700 |
| » » » » | 1-11-1987/92 | 96,975 |
| » » » » | 1-12-1987/92 | 97,575 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 95,600 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 95,650 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 95,350 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 95,075 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 96 — |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 96,325 |
| » » » » | 18-11-1987/93 | 96,075 |
| » » » » | 1- 1-1988/93 | 96,525 |
| » » » » | 1- 2-1988/93 | 96,475 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 96,400 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 96,700 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 97,600 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 97,950 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 97,825 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 97,650 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 97,275 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 96,325 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 95,375 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 92,300 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 92,350 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 92,325 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 92,850 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 93,775 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 93,550 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 93,350 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 93,200 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 93,275 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 93,300 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 93,400 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 98,325 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 93 — |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 92,750 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 92,400 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 92,575 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 93,400 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 93,100 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 92,875 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 92,750 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 92,525 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 92,650 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 92,925 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 92,775 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 92,200 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 92,450 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 3-1987/97 | 92,725 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 91,825 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 92,500 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 92,900 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 92,675 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 92,600 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 96,350 |
| Buoni Tesoro Pol. 12,00% | 1- 4-1989 | 99,975 |
| » » » 10,50% | 1- 5-1989 | 99,975 |
| » » » 9,25% | 1- 1-1990 | 97,925 |
| » » » 12,50% | 1- 1-1990 | 100,725 |
| » » » 9,25% | 1- 2-1990 | 97,700 |
| » » » 12,50% | 1- 2-1990 | 101,325 |
| » » » 9,15% | 1- 3-1990 | 97,800 |
| » » » 10,50% | 1- 3-1990 | 98,125 |
| » » » 12,50% | 1- 3-1990 | 100,975 |
| » » » 10,50% | 15- 3-1990 | 98,200 |
| » » » 9,15% | 1- 4-1990 | 97,425 |
| » » » 10,50% | 1- 4-1990 | 98,125 |
| » » » 12,00% | 1- 4-1990 | 100,725 |
| » » » 10,50% | 15- 4-1990 | 97,900 |
| » » » 9,15% | 1- 5-1990 | 97,250 |
| » » » 10,50% | 1- 5-1990 | 99,325 |
| » » » 10,50% | 1- 5-1990 | 97,725 |
| » » » 10,50% | 18- 5-1990 | 97,600 |
| » » » 9,15% | 1- 6-1990 | 97,075 |
| » » » 10,00% | 1- 6-1990 | 98,475 |
| » » » 10,50% | 16- 6-1990 | 97,475 |
| » » » 9,50% | 1- 7-1990 | 97,850 |
| » » » 10,50% | 1- 7-1990 | 98 — |
| » » » 11,00% | 1- 7-1990 | 97,775 |
| » » » 9,50% | 1- 8-1990 | 97,700 |
| » » » 10,50% | 1- 8-1990 | 97,700 |
| » » » 11,00% | 1- 8-1990 | 97,825 |
| » » » 9,25% | 1- 9-1990 | 97,100 |
| » » » 11,25% | 1- 9-1990 | 98,275 |
| » » » 11,50% | 1- 9-1990 | 98,125 |
| » » » 9,25% | 1-10-1990 | 96,050 |
| » » » 11,50% | 1-10-1990 | 98,125 |
| » » » 9,25% | 1-11-1990 | 96,225 |
| » » » 9,25% | 1-12-1990 | 95,675 |
| » » » 12,50% | 1- 3-1991 | 102,050 |
| » » » 9,25% | 1- 1-1992 | 93,675 |
| » » » 9,25% | 1- 2-1992 | 93,700 |
| » » » 11,00% | 1- 2-1992 | 95,525 |
| » » » 9,15% | 1- 3-1992 | 93,675 |
| » » » 9,15% | 1- 4-1992 | 93 — |
| » » » 11,00% | 1- 4-1992 | 94,775 |
| » » » 9,15% | 1- 5-1992 | 93,925 |
| » » » 11,00% | 1- 5-1992 | 94,975 |
| » » » 9,15% | 1- 6-1992 | 93,825 |
| » » » 10,50% | 1- 7-1992 | 98,400 |
| » » » 11,50% | 1- 7-1992 | 96,125 |
| » » » 11,50% | 1- 8-1992 | 95,625 |
| » » » 12,50% | 1- 9-1992 | 97,650 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 22-11-1982/89 13% | 101,650 |
| » » » » | 1983/90 11,50% | 101,875 |
| » » » » | 1984/91 11,25% | 103,125 |
| » » » » | 1987/91 8,75% | 96 — |
| » » » » | 1984/92 10,50% | 101,375 |
| » » » » | 1985/93 9,60% | 98,250 |
| » » » » | 1985/93 9,75% | 99 — |
| » » » » | 1985/93 9,00% | 97,825 |
| » » » » | 1985/93 8,75% | 97,250 |
| » » » » | 1986/94 8,75% | 97,200 |
| » » » » | 1986/94 6,90% | 90 — |
| » » » » | 1987/94 7,75% | 91,400 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

89M23039

**Smarrimento di ricevute di debito pubblico**

*(2ª pubblicazione)* Elenchi n. 3 e n. 4

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 486 mod. 241 D.P. — Data: 17 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Gatti Ezio, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1284 mod. 25-A. — Data 4 novembre 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Forti Alessandro, nato a Roma il 5 febbraio 1957. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale: L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa averVi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relative ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

**89A1123-89A1124**

# MINISTERO DELLE FINANZE

## Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 1/857 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cassolnovo (Pavia), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 89.064.990 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 90.790.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Cinquemani Antonio, Nicoletti Graziella, Rizza Giuseppe e Santi Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5656/14 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Casalnuovo di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 362.332.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 378.217.534 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti S.a.s. Il mare nostro di Monfregola e C. Ilardi Andrea, S.r.l. Italtras, Iorio Antonio, Guadagno Andrea, Esposito Teresa, Monfregola Fortuna, S.p.a. C.M.P., La Montagna Aniello.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/872 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Ricadi (Catanzaro), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 212.031.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 225.565.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Giuliano Giuseppe, Soriano Fortunato, Paparotto Emilio, Pantano Agostino e Caronte Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/823 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Angelo in Pontano (Macerata), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 31.692.145 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 32.811.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Pennesi Adalgisa, Costantini Sandro, Bentivogli Rosanna.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Macerata darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/879 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Scafati (Salerno), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.609.219.900 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.729.785.998 iscritto a ruolo a nome delle ditte: Coop agricola Italia, Ghigi S.r.l., Busiello Bruno, Serrapica Nicola, Velleca Pietro, Scarfato Carmine, Palumbo Salvatore, Genovese Antonio, Di Palma Raffaele e Bordelli Mario.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

**89A1199**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
*Piazza del Duomo, 59*

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
*Libreria MODERNA*
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
*Via al Duomo*

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
*Piazza XX Settembre*

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
*Viale Civiltà del Lavoro, 124*
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
*Libreria QUERINIANA*
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
*Piazza Gallina, 3*

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
*Corso Mazzini, 2/C*

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
*Libreria MORICHETTA*
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
*Via Monsignor Bologna, 67*

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
*Casa Editrice ICAP*
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
*Viale della Repubblica, 16/B*
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
*Libreria FLACCOVIO LICAF*
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
*Libreria VALLERINI*
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
*Via delle Terme, 5/7*

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ........ L. 265.000
- semestrale ........ L. 145.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ........ L. 40.000
- semestrale ........ L. 25.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ........ L. 150.000
- semestrale ........ L. 85.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ........ L. 40.000
- semestrale ........ L. 25.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ........ L. 150.000
- semestrale ........ L. 85.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ........ L. 500.000
- semestrale ........ L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ........ L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione ........ L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* ........ L. 2.400
*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ........ L. 1.000
*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ........ L. 1.000

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

Abbonamento annuale ........ L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ........ L. 1.000

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

Abbonamento annuale ........ L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ........ L. 5.000

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ........ L. 200.000
Abbonamento semestrale ........ L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ........ L. 1.000

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**
- abbonamenti .......... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ...... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ............ ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. —** ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***